



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 369/10/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 16/10/ISP
AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE M.M.B. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997,
N. 249, RECANTE "ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI E NORME SUI SISTEMI DELLE
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 luglio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante "*Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento*";

67



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante “*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante “*Attuazione della nuova Organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed entrata in vigore in data 2 marzo 2009, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Catasto frequenze, istituito dalla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006 e s.m.i., recante “*Modifiche al Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all’istituzione della Sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’art. 31 della Delibera n. 236/01/CONS*” e tuttora regolato dall’allegato C alla delibera 666/08/CONS e s.m.i., è un *database* che censisce, sulla base di autodichiarazioni, gli impianti radiotelevisivi operanti sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle verifiche effettuate da questa Autorità sui dati dichiarati al Catasto frequenze nelle aree in cui è già avvenuta la completa digitalizzazione (cd. “*switch-off*”), si è provveduto ad invitare gli operatori ad aggiornare i dati relativi agli impianti dichiarati “attivi” in tecnica analogica;

VISTO l’atto del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro, n. 16/10/ISP del 13 aprile 2010, notificato in data 17 aprile 2010, con il quale veniva contestata all’Associazione M.M.B., con sede legale in Roma (RM), Via Di Colle Trugli n. 73/B, la violazione dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver aggiornato, entro i termini previsti dalla nota prot. AGCOM n. 0015221 del 12 marzo 2010 i dati concernenti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze (www.catastofrequenze.agcom.it) siti nella regione Campania già completamente digitalizzata;

ly



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare la memoria difensiva presentata dell'Associazione M.M.B.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Considerazioni dell'Associazione M.M.B.

L'Associazione M.M.B. a seguito della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio n. 16/10/ISP, ha prodotto con nota del 13 maggio 2010, nei termini previsti dall'art. 18 della legge 689/81, memoria difensiva, eccependo quanto segue:

a) il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze (www.catastofrequenze.agcom.it) nei termini previsti dalla nota prot. AGCOM n. 0015221 del 12 marzo 2010, era addebitabile alla circostanza che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni informava in data 8 febbraio 2010 che l'assegnazione del diritto d'uso temporaneo del canale UHF ch 68 in tecnica digitale era stato sottoposto ad avvio del procedimento di revoca da parte dell'Ispettorato Territoriale della Campania e ciò determinava da parte dell'operatore *"la mancanza di certezza dell'autorizzazione alla variazione di frequenza da parte dell'organo competente e con ciò l'impossibilità di una dichiarazione veritiera in quanto attinente ad una variazione effettiva e stabile nel tempo"*;

b) a sostegno di quanto dichiarato nella suddetta nota difensiva, l'Associazione M.M.B. ha, altresì, prodotto le due note, rispettivamente dell'8 febbraio 2010 e del 30 marzo 2010, inviate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con le quali lo stesso comunicava l'avvio del procedimento di revoca disposto dall'Ispettorato Territoriale della Campania per il diritto d'uso temporaneo del canale UHF ch 68, nonché il successivo provvedimento di archiviazione dello stesso;

c) l'Associazione M.M.B. ha dichiarato, inoltre, che, avuta conoscenza della positiva definizione del predetto procedimento di revoca, ha provveduto ad aggiornare i dati dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze;

II. Valutazioni dell'Autorità

Dalla disamina della documentazione prodotta dall'Associazione M.M.B. è possibile affermare che, in relazione alla violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sussistono i presupposti per predisporre l'archiviazione per i motivi di seguito indicati:

6



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a) le motivazioni addotte dall'Associazione M.M.B. risultano conferenti all'oggetto della contestazione in considerazione del fatto che, l'avvio del procedimento di revoca posto in essere dall'Ispettorato Territoriale della Campania sull'assegnazione del diritto d'uso del canale UHF ch 68 in tecnica digitale, determinava l'effettiva incertezza sulla titolarità del citato impianto in capo all'Associazione M.M.B.;

b) la stessa Associazione ha in ogni caso provveduto, seppur spirato il termine di 15 giorni previsto dalla nota prot. AGCOM n. 0015221 del 12 marzo 2010, ad aggiornare i dati dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze ad esito della definizione del predetto procedimento di revoca;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 16/10/ISP del 13 aprile 2010 avviato nei confronti dell'Associazione M.M.B., con sede legale in Roma (RM), Via Di Colle Trugli n. 73/B, per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola